

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

QUINTO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

per il programma di emissione e/o quotazione denominato:

“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down Callable, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico,

con possibilità di devoluzione a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito”

Il presente documento costituisce un supplemento (il “**Supplemento**” o il “**Quinto Supplemento**”) al prospetto di base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: “Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down Callable, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico, con possibilità di devoluzione a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito” di Unione di Banche Italiane S.p.A. (“**UBI Banca**” o l’**Emittente**” o la “**Banca**”) depositato presso Consob in data 31 dicembre 2014 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. prot. 0096738/14 del 17 dicembre 2014 (il “**Prospetto di Base**”).

Il presente Supplemento è stato redatto ai sensi dell’articolo 16, comma 1 della Direttiva 2003/71/CE e dell’articolo 94, comma 7, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF).

Il presente Supplemento è stato depositato presso la Consob in data 11 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0093595/15 del 9 dicembre 2015.

L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la Sede Sociale dell’Emittente nonché sul sito internet e, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,60% 30.11.2015-2017 - IT0005139990;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 30.11.2015 – 2018 - IT0005140014;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso Step Up 0,60% 30.11.2015-2019 - IT0005140006;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,70% 30.11.2015-31.05.2018 - IT0005140071;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 30.11.2015 – 2018 - IT0005140105;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 1,50% 30.11.2015-31.05.2018 Welcome Edition - IT0005140113;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,90% 16.12.2015-2018 Welcome Edition – Social Bond UBI Comunità per AIRC - IT0005142531;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,50% 16.12.2015-2017 - IT0005145021;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 16.12.2015 – 2018 - IT0005145039;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso Step Up 0,50% 16.12.2015-2019 - IT0005149437;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,60% 16.12.2015-16.06.2018 - IT0005149494;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 16.12.2015 – 2018 - IT0005152027;**
- **Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 1,50% 16.12.2015-2017 Welcome Edition - IT0005152035;**

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.

INDICE

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	4
RAGIONI DEL SUPPLEMENTO	5
MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE	6
MODIFICA DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA DELL'EMITTENTE.....	8
MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI	9
MODIFICHE ALLA SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO	26
MODIFICHE ALLA SEZIONE 5 - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	28
MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA	30
MODIFICHE ALLA SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	34

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

PERSONE RESPONSABILI

Indicazione delle persone responsabili

Unione di Banche Italiane S.p.A., con Sede Sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento.

Dichiarazione di responsabilità

Unione di Banche Italiane S.p.A. con Sede Sociale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Supplemento sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

RAGIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è stato redatto in considerazione dell'avvenuta pubblicazione del Terzo Supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 11 dicembre 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. prot. 0093595/15 del 9 dicembre 2015, e dell'avvenuta pubblicazione dei Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 relativi al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese d'investimento.

Il Supplemento apporterà pertanto, modifiche ed integrazioni al Prospetto di Base.

Ai sensi dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,60% 30.11.2015-2017 - IT0005139990;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 30.11.2015 – 2018 - IT0005140014;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso Step Up 0,60% 30.11.2015-2019 - IT0005140006;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,70% 30.11.2015-31.05.2018 - IT0005140071;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 30.11.2015 – 2018 - IT0005140105;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 1,50% 30.11.2015-31.05.2018 Welcome Edition - IT0005140113;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,90% 16.12.2015-2018 Welcome Edition – Social Bond UBI Comunità per AIRC - IT0005142531;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,50% 16.12.2015-2017 - IT0005145021;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 16.12.2015 – 2018 - IT0005145039;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso Step Up 0,50% 16.12.2015-2019 - IT0005149437;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 0,60% 16.12.2015-16.06.2018 - IT0005149494;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Misto – 16.12.2015 – 2018 - IT0005152027;
- Unione di Banche Italiane – Tasso Fisso 1,50% 16.12.2015-2017 Welcome Edition - IT0005152035;

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.

MODIFICHE AL FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE

Il frontespizio del Prospetto di Base è interamente sostituito dal presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

PROSPETTO DI BASE

per il programma di emissione e/o quotazione denominato:

“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down Callable, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico,

con possibilità di devoluzione a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito”

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE e ss. mm. (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 31 dicembre 2014 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. prot. 0096738/14 del 17 dicembre 2014, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 06 marzo 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0016295/15 del 05 marzo 2015, dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 23 aprile 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0030754/15 del 22 aprile 2015, dal Terzo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 16 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0047362/15 del 10 giugno 2015, dal Quarto Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0055225/15 del 09 luglio 2015 e dal Quinto Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 11 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0093595/15 del 9 dicembre 2015.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”), che qui si incorpora mediante riferimento, così come depositato presso la Consob in data 23 aprile 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0030754/15 del

22 aprile 2015, aggiornato con il supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 16 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0047362/15 del 10 giugno 2015 (il **“Primo Supplemento al Documento di Registrazione”**), con il supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0055225/15 del 09 luglio 2015 (il **“Secondo Supplemento al Documento di Registrazione”**) e con il supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 11 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0093595/15 del 9 dicembre 2015 (il **“Terzo Supplemento al Documento di Registrazione”**), che contiene informazioni su Unione di Banche Italiane S.p.A. (**“UBI Banca”** o l’**“Emittente”** o la **“Banca”**), di una Nota Informativa (la **“Nota Informativa”**) sugli strumenti finanziari (le **“Obbligazioni”** e ciascuna una **“Obbligazione”**) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la **“Nota di Sintesi”**) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari, nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (di seguito **“Prestito Obbligazionario”** o **“Prestito”**), l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le **“Condizioni Definitive”**) e la nota di sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data dell’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla Consob e, in caso di quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico Obbligazionario (MOT), successivamente inviate a Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**).

Borsa Italiana ha rilasciato giudizio di ammissibilità relativamente alle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base con provvedimento n. LOL-002223 del 11 dicembre 2014.

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione **“Fattori di Rischio”** del Documento di Registrazione e della Nota Informativa e della Nota di Sintesi della singola emissione.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la Sede Legale dell’Emittente nonché sul sito internet e, in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento, ove previsto di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

MODIFICA DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA DELL'EMITTENTE

In data 12 ottobre 2015 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo la deliberazione con cui l'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente, svoltasi in data 10 ottobre 2015 in seconda convocazione, ha approvato la trasformazione dell'Emittente da società cooperativa per azioni in società per azioni.

A partire dalla Data di Iscrizione qualsiasi riferimento a “Unione di Banche Italiane S.c.p.A.” e, in forma abbreviata, “UBI Banca S.c.p.A.” dovrà intendersi, rispettivamente, riferito a “Unione di Banche Italiane S.p.A.” e a “UBI Banca S.p.A.”.

Inoltre, a partire dalla medesima Data di Iscrizione, qualsiasi riferimento alla forma giuridica “Società Cooperativa per Azioni” dovrà intendersi riferita a “Società per Azioni”.

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 12 ottobre 2015 “Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di trasformazione in S.p.A. e modalità di esercizio del diritto di recesso” disponibile sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it).

MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI

Gli elementi B.12, B.13 e B.17 della “Sezione B – Emittente” della Nota di Sintesi sono interamente sostituiti dai presenti:

B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati patrimoniali, finanziari ed economici maggiormente significativi dell’Emittente tratti dal bilancio intermedio al 30 settembre 2015, non soggetto a revisione contabile, dal bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30.06.2015, sottoposto a revisione contabile limitata, e dai bilanci consolidati sottoposti a revisione negli esercizi finanziari chiusi al 31.12.2014 e 31.12.2013.</p> <p>Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto degli aggiornamenti normativi per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti e dei rischi di mercato nonché della nuova normativa di Basilea 3, come trasposta nell’Unione Europea dalla Direttiva 2013/36/UE (la “CRD IV”) e dal CRR (congiuntamente CRD IV e CRR, il “Pacchetto CRD IV”). Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati sono calcolati in conformità con quanto disposto dalla Banca d’Italia con la Circolare n 285 e successive modifiche e in conformità alla normativa di volta in volta vigente.</p> <p>Tabella 1 – Indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in milioni di Euro e valori in percentuale)</p>																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE DAL 01/01/2014)</th> <th>TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015</th> <th>SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014</th> <th>Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale (*)</th> <th>INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31/12/2013)</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)</td> <td>13,00%</td> <td>12,94%</td> <td>12,33%</td> <td>7%</td> <td>CORE TIER ONE RATIO (Patrimonio di base al netto delle preference shares / Attività di rischio ponderate - RWA)</td> <td>12,60%</td> </tr> <tr> <td>Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio) (1)</td> <td>13,00%</td> <td>12,94%</td> <td>12,33%</td> <td>8,5%</td> <td>TIER ONE CAPITAL RATIO (Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate - RWA)</td> <td>13,23%</td> </tr> <tr> <td>Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)</td> <td>15,31%</td> <td>15,62%</td> <td>15,29%</td> <td>10,5%</td> <td>TOTAL CAPITAL RATIO (Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate - RWA)</td> <td>18,91%</td> </tr> <tr> <td>Fondi Propri</td> <td>8.901</td> <td>9.298</td> <td>9.441</td> <td>-</td> <td>PATRIMONIO DI VIGILANZA</td> <td>11.546</td> </tr> <tr> <td>Capitale Primario di Classe 1 (CET1)</td> <td>7.558</td> <td>7.706</td> <td>7.615</td> <td>-</td> <td>PATRIMONIO DI BASE</td> <td>8.075</td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2 (Tier 2)</td> <td>1.343</td> <td>1.592</td> <td>1.826</td> <td>-</td> <td>PATRIMONIO SUPPLEMENTARE</td> <td>3.471</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>ELEMENTI</td> <td>-1.321</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE DAL 01/01/2014)	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale (*)	INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31/12/2013)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013	Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	13,00%	12,94%	12,33%	7%	CORE TIER ONE RATIO (Patrimonio di base al netto delle preference shares / Attività di rischio ponderate - RWA)	12,60%	Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio) (1)	13,00%	12,94%	12,33%	8,5%	TIER ONE CAPITAL RATIO (Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate - RWA)	13,23%	Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,31%	15,62%	15,29%	10,5%	TOTAL CAPITAL RATIO (Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate - RWA)	18,91%	Fondi Propri	8.901	9.298	9.441	-	PATRIMONIO DI VIGILANZA	11.546	Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	7.558	7.706	7.615	-	PATRIMONIO DI BASE	8.075	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0	-	-	-	Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.343	1.592	1.826	-	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	3.471					-	ELEMENTI	-1.321
		INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE DAL 01/01/2014)	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	Soglie minime a regime comprensive della riserva di conservazione del capitale (*)	INDICATORI E FONDI PROPRI (NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31/12/2013)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013																																																									
		Common equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (CET1 ratio)	13,00%	12,94%	12,33%	7%	CORE TIER ONE RATIO (Patrimonio di base al netto delle preference shares / Attività di rischio ponderate - RWA)	12,60%																																																									
		Tier 1 / Attività di rischio ponderate – RWA (Tier 1 Capital ratio) (1)	13,00%	12,94%	12,33%	8,5%	TIER ONE CAPITAL RATIO (Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate - RWA)	13,23%																																																									
		Total Capital Ratio (Fondi propri / Attività di rischio ponderate – RWA)	15,31%	15,62%	15,29%	10,5%	TOTAL CAPITAL RATIO (Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate - RWA)	18,91%																																																									
		Fondi Propri	8.901	9.298	9.441	-	PATRIMONIO DI VIGILANZA	11.546																																																									
		Capitale Primario di Classe 1 (CET1)	7.558	7.706	7.615	-	PATRIMONIO DI BASE	8.075																																																									
		Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	0	0	-	-	-																																																									
		Capitale di Classe 2 (Tier 2)	1.343	1.592	1.826	-	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	3.471																																																									
				-	ELEMENTI	-1.321																																																											

					DA DEDURRE	
RWA	58.129	59.526	61.763	-	RWA	61.046
RWA / Totale Attivo	50,25%	49,83%	50,71%	-	RWA / Totale Attivo	49,13%
Leverage Ratio (**)	6,22%	6,14%	-	3%		-

(*) Le soglie indicate sono quelle minime da normativa vigente comprensive della riserva di conservazione del capitale pari a 2,5%. In data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a:

- 9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio
- 11% in termini di Total Capital ratio

Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) per l'anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e previsto dall'art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato.

Tale requisito stabilisce un livello *Common Equity Tier 1 capital ratio* pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del febbraio 2015.

Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 30 settembre 2015, il coefficiente *Common Equity Tier 1* è risultato pari a 13,00% in termini *phased in*, e 12,56% in termini *fully loaded*¹, in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto.

Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere prudenziale.

(**) Il leverage ratio è un indicatore minimo di leva finanziaria non aggiustato per il rischio avente l'obiettivo di porre un tetto all'espansione delle esposizioni delle banche rispetto al capitale di migliore qualità. Il leverage ratio è dato dal rapporto tra il capitale dell'ente (Tier 1) e le esposizioni complessive dell'ente, ivi comprese quelle fuori bilancio, calcolate al 100%. Il risultato deve essere pari o superiore al 3%.

(1) Tale soglia è in vigore dal 1 gennaio 2015 (fino al 31 dicembre 2014 era il 5,5%)

I dati al 30 settembre 2015, al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2014 non sono confrontabili con quelli al 31 dicembre 2013 in quanto la normativa di riferimento ha subito un radicale cambiamento.

Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Pacchetto CRD IV.

In seguito alle autorizzazioni ricevute dalla Banca d'Italia, il Gruppo UBI Banca utilizza i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito con riferimento al segmento Corporate (esposizioni verso imprese), ai rischi operativi e al segmento Retail regolamentare (esposizioni verso piccole e medie imprese ed esposizioni garantite da immobili residenziali).

Risultati del c.d. Comprehensive Assessment

Tutte le fasi della valutazione approfondita hanno evidenziato per il Gruppo UBI Banca l'esistenza di eccedenze di capitale rispetto alle soglie stabilite nell'esercizio, riepilogate come segue:

- Eccedenza di CET1 dopo AQR rispetto alla soglia dell'8%: 2.432 mln/euro (382 punti base);
- Eccedenza di CET1 dopo AQR e Stress Test:
 - o AQR + Scenario base (rispetto alla soglia dell'8%): 1.848 mln/euro (288 punti base);
 - o AQR + Scenario avverso (rispetto alla soglia del 5,5%): 1.743 mln/euro (270 punti base).

Al termine dell'esercizio, i ratio patrimoniali consolidati sono risultati pertanto superiori ai minimi richiesti, configurando un CET1 ratio al 2016 (inclusivo di AQR) pari al 10,88% (minimo 8%) nello scenario base e all'8,20% (minimo 5,5%) nello scenario avverso, che confermano la solidità, la tenuta dell'assetto patrimoniale anche in ipotesi di simulazioni particolarmente gravose, nonché la qualità dei processi valutativi e gestionali del Gruppo.

Il contenuto profilo di rischiosità viene attestato, oltre che dalla qualità del credito e della posizione finanziaria, anche dal livello di leva finanziaria: il leverage ratio fully phased (regole Basilea 3 a regime) è risultato pari al 5,15% dopo l'AQR (5,35% pre AQR).

Si segnala per completezza che al 31 dicembre 2014 il leverage ratio è risultato pari al 5,78%, al 30 giugno 2015 è risultato pari a 6,14% e al 30 settembre 2015 è risultato pari a 6,22%.

Si precisa che il leverage ratio al 31/12/2014 è stato pubblicato nel Pillar 3 (disclosure di bilancio) con regole vigenti CRR 575/2013 ed era pari al 5,78%.

Il leverage ratio indicato nei periodi successivi è stato calcolato secondo il Regolamento Delegato 2015/62 che ha modificato le regole di calcolo e pertanto non è omogeneo al fine anno.

Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe

¹ Dall' 1.1.2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha introdotto le regole del c.d. "framework Basilea 3", attuate, negli ambiti di competenza, anche con l'emanazione della Circolare di Banca d'Italia 285 del 17.12.2013. L'introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019 ("phased in") fino a raggiungere l'applicazione a regime ("fully loaded").

dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Tabella 2 - Principali indicatori di rischio creditizia consolidati

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	DATI MEDI DI SISTEMA AL 30 GIUGNO 2015 (*)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014 (**)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2013 (***)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI (1)	7,86%	7,63%	10,8%	7,31%	10,7%	6,38%	9,4%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI (1)	5,06%	4,91%	n.d.	4,70%	4,7% (***)	3,89%	4,2% (***)
PARTITE ANOMALE LORDE (****) /IMPIEGHI LORDI (2)	15,51%	14,94%	18,4%	14,55%	18,5%	13,74%	16,6%
PARTITE ANOMALE NETTE (****) /IMPIEGHI NETTI (2)	11,78%	11,31%	n.d.	11,10%	10,9% (***)	10,53%	10,1% (***)
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE	27,69%	27,80%	46,1%	27,13%	46,6%	26,52%	44,6%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	38,67%	38,68%	59,3%	38,56%	60,3%	41,60%	58,6%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (****) (3)	42,14%	42,35%	n.d.	41,06%	n.d.	33,24%	n.d.
COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno	0,89%	0,91%	n.d.	1,08%	n.d.	1,07%	n.d.
INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI (****)	1,79%	0,00%	n.d.	1,35%	n.d.	0,00%	n.d.

(*) Fonte: Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.2, novembre 2015 Tavola 4.1 primi 5 gruppi

(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015.

(***) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, maggio 2014

(****) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 (pag. 129)

(*****) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2014 (pag. 170)
 (*****) Categorie che compongono le partite anomale: sofferenze, incagli (inadempienze probabili), crediti ristrutturati (inadempienze probabili), esposizioni scadute e sconfinante (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).
 (*****) Patrimonio netto comprensivo del risultato dell'esercizio;
 (*****) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni".

(1) Sofferenze Lorde / Impieghi Lordi e Sofferenze Nette / Impieghi Netti
 Il deterioramento del rapporto Sofferenze / Impieghi, sia al lordo che al netto delle rettifiche, è da attribuire in particolare all'incremento delle sofferenze al numeratore, interessando in misura differenziata le Banche Rete, UBI Leasing ed UBI Banca.

Il rapporto ha risentito, relativamente al denominatore, in parte anche dell'andamento del portafoglio complessivo dei crediti netti verso la clientela, che ha evidenziato una contrazione dell'1,76%.

(2) Partite Anomale Lorde / Impieghi Lordi e Partite Anomale Nette / Impieghi Netti
 Il deterioramento del rapporto Partite anomale / Impieghi, sia al lordo che al netto delle rettifiche, è da attribuire in particolare all'incremento delle partite anomale al numeratore, interessando tutte le categorie di deteriorate; in particolare, in termini percentuali, le sofferenze lorde sono aumentate dell'1,33% (1,36% quelle nette); le inadempienze probabili del 2,84% (sia lorde che nette); le scadute lorde del 4,65% (5,01% quelle nette), mentre i crediti verso clientela si sono ridotti dell'1,64% al lordo delle rettifiche e dell'1,76% al netto.

(3) Rapporto Sofferenze Nette / Patrimonio Netto Consolidato
 Il rapporto sofferenze nette/patrimonio netto risente maggiormente dell' incremento del numeratore che, rispetto a giugno 2015, ha registrato un aumento pari all'1,36%.

Tabella 2.1 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati al 30 settembre 2015 e al 30 giugno 2015

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,86%	7,63%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	5,06%	4,91%
INADEMPIENZE PROBABILI LORDE*/IMPIEGHI LORDI	7,18%	6,87%
INADEMPIENZE PROBABILI NETTE*/IMPIEGHI NETTI	6,25%	5,97%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE LORDE **/IMPIEGHI LORDI	0,46%	0,43%
ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE NETTE **/IMPIEGHI NETTI	0,46%	0,43%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	38,67%	38,68%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / PATRIMONIO NETTO	40,02%	40,13%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ESPOSIZIONE SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE	5,07%	5,39%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE INADEMPIENZE PROBABILI	17,13%	17,13%

* Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie.

** Ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 come modificata, in tale voce rientrano le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, da oltre 90 giorni con carattere continuativo.

Le tabelle di seguito riportate espongono la composizione dei crediti deteriorati, per ciascuno dei periodi di riferimento.

Tabella 2.1bis – Composizione dei crediti deteriorati al 30.09.2015 e al 30.06.2015 (migliaia di Euro)

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015			SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015		
	Esposizione lorde	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorde	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta

SOFFERENZE	6.920.060	-2.675.698	4.244.362	6.829.138	-2.641.811	4.187.327
INADEMPIENZE PROBABILI (INCAGLI)	5.394.191	-919.662	4.474.529	5.222.860	-874.203	4.348.657
INADEMPIENZE PROBABILI (ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE)	929.893	-163.771	766.122	926.803	-179.484	747.319
ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE (ESPOSIZIONI SCADUTE E SCONFINATE)	407.149	-20.640	386.509	389.051	-20.975	368.076
TOTALE	13.651.293	-3.779.771	9.871.522	13.367.852	-3.716.473	9.651.379

Tabella 2.2 bis – Composizione dei crediti deteriorati al 31.12.2014 e al 31.12.2013 (migliaia di Euro)

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013		
	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
SOFFERENZE	6.551.628	-2.526.549	4.025.079	5.885.049	-2.447.924	3.437.125
INCAGLI	5.063.592	-826.960	4.236.632	5.082.523	-768.542	4.313.981
ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE	880.008	-162.929	717.079	872.069	-121.545	750.524
ESPOSIZIONI SCADUTE	553.634	-24.319	529.315	834.224	-23.581	810.643

Tabella 3 – Principali dati di conto economico (in milioni di Euro)

	PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE E 2015	PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE E 2014	VARIAZION E PERCENTU ALE	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013	VARIAZION E PERCENTU ALE
MARGINE D'INTERESSE (1)	1.246	1.376	-9,45%	1.818	1.751	3,83%
COMMISSIONI NETTE	970	908	6,83%	1.227	1.187	3,37%
MARGINE DI INTERMEDIAZION E (2)	2.363	2.444	-3,31%	3.255	3.273	-0,55%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	1.799	1.816	-0,94%	2.317	2.282	1,53%
COSTI OPERATIVI	-1.511	-1.482	1,96%	2.178	2.095	3,96%
UTILE DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	312	362	-13,8%	-776	202	n.s.
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	162	150	8,00%	-726	251	n.s.

(1) Margine di interesse

La contrazione del margine di interesse si deve, per la componente clientela, da un lato alla riduzione dei volumi attivi e, dall'altro - in misura molto più significativa - all'effetto tasso negativo sui crediti a breve termine.

Tali effetti negativi sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione del costo della raccolta.

Per quanto riguarda il portafoglio titoli, invece, gli interessi attivi netti sono diminuiti nel corso dell'esercizio per effetto principalmente di minori investimenti in titoli di debito, ridotti nei dodici mesi di 3 miliardi circa

(2) Margine di intermediazione

Il margine di intermediazione è principalmente composto dal margine di interesse, dalle commissioni nette e dal risultato netto dell'attività finanziaria. Oltre alla contrazione del margine di interesse commentata nel paragrafo precedente, rispetto al 30 settembre 2014 si evidenzia una riduzione del 7,69% del risultato netto della finanza riconducibile per la gran parte ai minori utili da cessione di titoli e OICR contabilizzati nel corso del 2015 rispetto all'esercizio precedente.

Tabella 4 – Principali dati di stato patrimoniale (in milioni di Euro)

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA	83.834	85.340	85.644	88.421
RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA	89.022	94.327	93.207	92.604
RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA	79.162	79.070	75.892	71.652
POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA	-7.239	-5.858	-9.952	-10.888
ATTIVITÀ FINANZIARIE	19.069	21.223	23.128	20.444
TOTALE ATTIVO	115.689	119.454	121.787	124.242
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO (ESCLUSO UTILE D'ESERCIZIO)	10.443	9.762	10.530	10.089
CAPITALE SOCIALE	2.254	2.254	2.254	2.254

Tabella 5 – Indicatori di liquidità

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
LOAN TO DEPOSIT RATIO *	94,17%	90,47%	91,89%	95,50%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO **	>100%	>100%	>100%	>100%
NET STABLE FUNDING RATIO ***	>100%	>100%	>100%	>100%

* Il loan to deposit ratio è calcolato come rapporto tra impieghi a clienti e raccolta diretta (debiti verso clientela e titoli in circolazione) come riportati nel bilancio consolidato. Entrambi i termini del rapporto hanno subito una contrazione tra giugno e settembre 2015; tuttavia, mentre il numeratore si è ridotto dell'1,76%, la contrazione del denominatore è stata molto più elevata, attestandosi nel periodo al 5,62%.

** L'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) esprime il rapporto tra l'ammontare delle attività prontamente monetizzabili disponibili (la cassa ed i titoli prontamente liquidabili detenuti dalla banca) e lo sbilancio monetario progressivo cumulato ad un mese stimato in condizioni di normalità gestionale. La soglia minima regolamentare è pari al 60% a partire dal 1° ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018.

*** L'indicatore Net Stable Funding Ratio è definito come rapporto tra l'ammontare complessivo delle fonti stabili di raccolta (patrimonio della Banca, indebitamento a medio/lungo termine, quota stabile dei depositi) e il valore degli impieghi di medio/lungo periodo. La soglia minima regolamentare sarà pari al 100% a partire dal 1 gennaio 2018.

Al 30 settembre 2015 il Gruppo mantiene un posizionamento positivo in termini di riserve di liquidità, comprovato anche dagli indicatori specifici, a breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e strutturale (Net Stable Funding Ratio), entrambi superiori al 100%. Al 30 settembre 2015 l'esposizione del Gruppo UBI Banca verso la BCE consiste in un ammontare totale di 8,1 miliardi di euro di TLTRO.

Tabella 6 - Esposizione del portafoglio del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani (dati in migliaia di Euro)

Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca nei confronti di debitori sovrani, tenuto presente che, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

Paese (Rating)*	TRIMESTRE CHIUSO
-----------------	------------------

	AL 30 SETTEMBRE 2015		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
Italia (BBB-)	16.358.446	18.761.118	18.834.392
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	100.050	100.051	100.051
attività finanziarie disponibili per la vendita	12.626.880	14.594.850	14.594.850
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	3.050.000	3.486.873	3.560.147
Totale Titoli di debito Italia	15.776.930	18.181.774	18.255.048
crediti **	581.516	579.344	579.344
Spagna (BBB)	3.062	3.062	3.062
crediti **	3.062	3.062	3.062
Olanda (AA+)	10	10	10
crediti **	10	10	10
Argentina (CCC+)	802	708	708
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	802	708	708
Totale Titoli di debito Argentina	802	708	708
Totale Titoli di debito	15.777.732	18.182.482	18.255.756

L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 settembre 2015 ammonta complessivamente a 18,8 miliardi di Euro (contro un dato al 31 dicembre 2014 pari a 22,7 miliardi di Euro). In maggior dettaglio, al 30 settembre 2015 l'esposizione comprende titoli di debito per 18,2 miliardi di Euro, che rappresentano il 95,3% del totale delle attività finanziarie e crediti per 0,6 miliardi di Euro.

Paese (Rating)*	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015			ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014		
	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value
Italia (BBB-)	18.747.319	21.137.576	21.132.207	19.999.977	22.730.431	22.761.148
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	720.001	697.459	697.459	800.374	794.767	794.767
attività finanziarie disponibili per la vendita	14.196.980	16.125.377	16.125.378	15.327.035	17.538.510	17.538.505
attività finanziarie detenute sino alla scadenza	3.050.000	3.535.692	3.530.322	3.050.000	3.576.951	3.607.673
Totale Titoli di debito Italia	17.966.981	20.358.528	20.353.159	19.177.409	21.910.228	21.940.945
crediti	780.338	779.048	779.048	822.568	820.203	820.203
Spagna (BBB)	4.556	4.556	4.556	8	8	8
crediti	4.556	4.556	4.556	8	8	8
Francia (AA)	0	0	0	364	364	364
crediti	0	0	0	364	364	364
Olanda (AA+)	10	10	10	10	10	10
crediti	10	10	10	10	10	10
Argentina (CCC+)	802	707	707	813	659	659
attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esposizione netta)	802	707	707	813	659	659
Totale Titoli di debito Argentina	802	707	707	813	659	659
Totale Titoli di debito	17.967.783	20.359.235	20.353.866	19.178.222	21.910.887	21.941.604

* Rilasciato dall'agenzia di rating Standard & Poor's

Nell'ambito dei titoli di debito emessi dai Governi centrali e locali nonché dagli Enti governativi non si annoverano titoli di debito strutturati.

Tabella 7 - Esposizione del portafoglio dell'Emittente ai rischi di mercato (dati in Euro)

		TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
		712.391*	3.055.532*	3.063.172*	15.345.490*
		111.216.983*	99.762.848*	132.729.374*	191.053.123*
		<p>*VaR a 1 giorno calcolato con modelli interni non validati da Banca d'Italia</p> <p>Con riferimento al VaR del <i>trading book</i>, per quanto concerne il terzo trimestre chiuso al 30 settembre 2015, il profilo di rischio medio dell'Emittente (pari a Euro 2.962.887) risulta in diminuzione rispetto ai valori medi al 31 dicembre 2014 (pari a Euro 8.985.618). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio di tasso di interesse, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (in particolare rischio cambio e rischio equity).</p> <p>Con riferimento ai rischi di <i>banking book</i>, il rischio di mercato, misurato in termini di VaR, è stato nel corso del terzo trimestre 2015 mediamente pari a Euro 114.897.017. Al 30 settembre 2015 il VaR è pari a Euro 111.216.983 rispetto a Euro 132.729.374 al 31 dicembre 2014.</p> <p>L'Emittente attesta che dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente.</p> <p>L'Emittente dichiara che dalla chiusura dell'ultimo periodo per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie infrannuali non si segnalano cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente.</p>			
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	<p><u>Legge 24 marzo 2015 n. 33 "Conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"</u></p> <p>In data 25 Marzo 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione).</p> <p>In particolare, è confermata l'introduzione, all'art. 29 comma 2 bis del TUB, della disposizione che l'attivo delle Banche Popolari non possa superare 8 miliardi di Euro, da determinare a livello consolidato per le Banche Capogruppo.</p> <p>Il successivo nuovo comma 2-ter dispone che, in caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convochi l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in Società per Azioni o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ed anche proporre alla Banca Centrale Europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa, fermi i poteri di intervento e sanzionatori già attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia. La stessa Banca d'Italia deve dettare le relative disposizioni di attuazione.</p> <p>Il nuovo art. 31 regola i quorum assembleari per le trasformazioni di Banche Popolari in Società per Azioni o le fusioni a cui prendano parte Banche Popolari e da cui risultino Società per Azioni.</p> <p>In sede di conversione è stato inserita la possibilità di prevedere in statuto, in sede di trasformazione in società per azioni, un limite al diritto di voto (per un quantitativo di azioni superiore al 5%) per una durata massima di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (26 marzo 2015). In sede di prima applicazione del Decreto, le Banche Popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore si adeguano alle nuove disposizioni entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.</p> <p>In relazione a quanto precede, UBI Banca ha deciso di avviare senza indugio il processo di recepimento delle nuove disposizioni normative al fine di assicurare quanto prima stabilità alla Banca, anche in una ottica di prudente gestione.</p> <p>In tale contesto, i competenti organi di UBI Banca, dopo aver verificato il superamento da parte di UBI Banca del valore di 8 miliardi di Euro dell'attivo, hanno dato avvio al progetto di trasformazione in società per azioni, sottoponendo lo stesso all'Assemblea sociale convocata per il 9 ottobre 2015 in prima convocazione e per il 10 ottobre 2015 in seconda convocazione.</p> <p>In tale ottica è stato definito un nuovo testo statutario, seguendo una logica concentrata specificatamente sulle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo status di società per azioni e su altri interventi che siano comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche.</p> <p>In data 12 ottobre 2015 (la "Data di Iscrizione") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo la deliberazione con cui l'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente, svoltasi in data 10 ottobre 2015 in seconda convocazione, ha approvato la trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni. In pari data il verbale dell'assemblea straordinaria è stato reso disponibile al pubblico presso la sede sociale dell'Emittente, sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it) nella Sezione Soci (Assemblea e comunicazioni ai soci).</p> <p>Il diritto di recesso, esercitabile ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. B del codice civile al valore di Euro 7,228 per azione è stato validamente esercitato entro il termine finale del 27 ottobre 2015 per n. 35.409.477 azioni UBI Banca (le "Azioni Oggetto di Recesso") per un controvalore complessivo pari a Euro 258.064.268,38, che rappresenta l'esborso massimo ai fini dell'esercizio del diritto di</p>			

		<p>recesso.</p> <p>Al riguardo, le Azioni Oggetto di Recesso rappresentano il 3,927% circa dell'attuale capitale sociale sottoscritto e versato di UBI Banca. Le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai sensi dell'art. 2437-<i>quater</i> cod. civ., a tutti i soci UBI Banca titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso al prezzo di Euro 7,2880 per azione e nel rapporto di n. 1 azione ogni 24,4259 diritti posseduti (l'“Offerta in Opzione”).</p> <p>Il periodo di Offerta in Opzione è iniziato il 12 novembre 2015 e si concluderà il 12 gennaio 2016, estremi compresi.</p> <p>Gli azionisti di UBI Banca che eserciteranno il diritto di opzione nel contesto dell'Offerta in Opzione avranno un diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoplate all'esito dell'Offerta in Opzione, a condizione che formulino tale richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione.</p> <p>Le modalità e i termini dell'Offerta in Opzione sono specificati nell'apposito avviso depositato in data 11 novembre 2015 da UBI Banca presso il Registro delle Imprese di Bergamo e reso altresì disponibile sul sito internet www.ubibanca.it.</p> <p>Le eventuali Azioni Oggetto di Recesso non acquistate all'esito dell'esercizio del diritto d'opzione e del diritto di prelazione potranno essere offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Tutte le informazioni necessarie in merito all'eventuale offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” nonché sul sito internet www.ubibanca.it.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2437-<i>quater</i>, comma 5, cod. civ., in caso di mancato integrale collocamento delle azioni dei soci recedenti entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del recesso, le azioni rimanenti devono essere rimborsate mediante acquisto da parte della società attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2357, comma 3, cod. civ..</p> <p>A tale riguardo si ricorda che, in forza di quanto previsto dall'art. 28, comma 2-<i>ter</i>, del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in materia di limiti al rimborso delle azioni di soci recedenti da una banca popolare, l'organo con funzione di supervisione strategica della banca, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile, il rimborso delle azioni del socio recedente, al fine di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza della banca.</p> <p>In ossequio a tali previsioni normative, nella riunione del 4 settembre 2015, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha individuato i criteri ai quali intende attenersi nel deliberare sull'esercizio della predetta facoltà. Tali criteri, e le valutazioni sottese alla loro individuazione, sono dettagliatamente e analiticamente descritti nella Relazione Illustrativa della proposta di trasformazione all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre 2015 e consultabile presso il sito Internet della Banca (nella sezione “Soci”).</p> <p>Qualora, in esito alle procedure di offerta in opzione e di eventuale collocamento in borsa sopra descritte, residuassero azioni non collocate, il Consiglio di Sorveglianza della Banca, sulla base dei criteri definiti, rileverà l'importo destinabile al rimborso. Ove tale importo risultasse inferiore al controvalore complessivo delle azioni da rimborsare, UBI Banca, nel pieno e scrupoloso rispetto della parità di trattamento fra gli azionisti recedenti e ferme le necessarie autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, procederà (i) a rimborsare proporzionalmente le azioni oggetto di recesso sino alla concorrenza dell'importo destinabile al rimborso riconoscendo il valore di liquidazione determinato ai sensi dell'art. 2437-<i>ter</i> cod. civ. e (ii) a sciogliere dal vincolo di indisponibilità le azioni in eccesso rispetto a tale importo che, conseguentemente, saranno di nuovo liberamente cedibili dal titolare.</p> <p>UBI Banca provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.</p>																									
B.17	Rating	<p>All'Emittente sono stati assegnati i seguenti giudizi di <i>rating</i>.</p> <table border="1" data-bbox="358 1094 1365 1276"> <thead> <tr> <th>Agenzia rating</th> <th>Medio - Lungo Termine</th> <th>Breve termine</th> <th>Outlook/Trend</th> <th>Data ultima revisione rating</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard & Poor's</td> <td>BBB-</td> <td>A-3</td> <td>Stabile</td> <td>03-lug-2015</td> </tr> <tr> <td>Moody's</td> <td>Baa2</td> <td>Prime-2</td> <td>Stabile</td> <td>22-giu-2015</td> </tr> <tr> <td>Fitch Ratings</td> <td>BBB</td> <td>F3</td> <td>Stabile</td> <td>01-apr-2015</td> </tr> <tr> <td>DBRS</td> <td>BBB (high)</td> <td>R-1 (low)</td> <td>Stabile</td> <td>25-nov-2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>Moody's distingue l'outlook del lungo termine tra depositi e strumenti di debito senior. L'outlook relativo ai depositi a lungo termine è stato posto in revisione per possibile upgrade. Non è intenzione dell'Emittente richiedere che venga attribuito alcun rating alle Obbligazioni. L'Emittente si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere per alcuni Prestiti l'attribuzione di un livello di rating [•].</p>	Agenzia rating	Medio - Lungo Termine	Breve termine	Outlook/Trend	Data ultima revisione rating	Standard & Poor's	BBB-	A-3	Stabile	03-lug-2015	Moody's	Baa2	Prime-2	Stabile	22-giu-2015	Fitch Ratings	BBB	F3	Stabile	01-apr-2015	DBRS	BBB (high)	R-1 (low)	Stabile	25-nov-2015
Agenzia rating	Medio - Lungo Termine	Breve termine	Outlook/Trend	Data ultima revisione rating																							
Standard & Poor's	BBB-	A-3	Stabile	03-lug-2015																							
Moody's	Baa2	Prime-2	Stabile	22-giu-2015																							
Fitch Ratings	BBB	F3	Stabile	01-apr-2015																							
DBRS	BBB (high)	R-1 (low)	Stabile	25-nov-2015																							

Gli elementi C.1 “Descrizione del tipo e della classe” e C.8 “Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari compreso il “ranking” e le restrizioni a tali diritti” della “Sezione C – Strumenti finanziari” della Nota di Sintesi sono integralmente sostituiti con i seguenti:

<p>C.1</p>	<p>Descrizione e del tipo e della classe</p>	<p><u>Obbligazioni Zero Coupon</u> Sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono il pagamento di cedole di interessi periodiche ma sono emesse ad un prezzo di emissione inferiore al valore nominale e alla data di scadenza del Prestito corrispondono, mediante il rimborso dell’intero valore nominale, interessi impliciti per un importo pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione. La somma degli interessi corrisposti alla scadenza e del prezzo di emissione sarà pari al valore nominale del Titolo.</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Fisso</u> Sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno rimborsate, alternativamente, in un’unica soluzione alla data di scadenza ovvero in rate periodiche costanti secondo quanto indicato nella tabella di ammortamento (la “Tabella di Ammortamento”) riportata nelle Condizioni Definitive e corrisponderanno cedole fisse pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L’ammontare delle cedole sarà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante.</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Fisso Callable</u> Sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. L’Emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli alla pari (100% del valore nominale), non prima che siano trascorsi 24 mesi dal termine dell’offerta del Prestito, a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e, in seguito, in corrispondenza delle date di pagamento degli interessi. Le Obbligazioni a Tasso Fisso Callable corrisponderanno cedole fisse pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L’ammontare delle cedole sarà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato costante .</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e a Tasso Fisso Step Down</u> Sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e Tasso Fisso Step Down saranno rimborsate, alternativamente, in un’unica soluzione alla data di scadenza ovvero in rate periodiche costanti secondo quanto indicato nella Tabella di Ammortamento riportata nelle Condizioni Definitive e corrisponderanno, rispettivamente, cedole fisse crescenti e cedole fisse decrescenti pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L’ammontare delle cedole sarà calcolato applicando, rispettivamente, un tasso di interesse crescente (c.d.: step-up degli interessi) e decrescente (c.d.: step-down degli interessi) nel corso della vita del Prestito.</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up Callable e a Tasso Fisso Step Down Callable</u> Sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. L’Emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli alla pari (100% del valore nominale), non prima che siano trascorsi 24 mesi dal termine dell’offerta del Prestito. Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up Callable e Tasso Fisso Step Down Callable corrisponderanno, rispettivamente, cedole fisse crescenti e cedole fisse decrescenti pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L’ammontare delle cedole sarà calcolato applicando, rispettivamente, un tasso di interesse crescente (c.d.: step-up degli interessi) e decrescente (c.d.: step-down degli interessi) nel corso della vita del Prestito.</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo</u> Sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all’utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Le Obbligazioni a Tasso Variabile saranno rimborsate, alternativamente, in un’unica soluzione alla data di scadenza ovvero in rate periodiche costanti secondo quanto indicato nella Tabella di Ammortamento e corrisponderanno cedole variabili pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento. L’ammontare delle cedole sarà calcolato applicando al valore nominale il parametro di indicizzazione che, eventualmente, potrà essere maggiorato o diminuito di uno spread fisso e costante espresso in punti percentuali (lo “Spread”) o in alternativa moltiplicato per un valore percentuale fisso e costante (la “Partecipazione”). Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. Il parametro di indicizzazione (il “Parametro di Indicizzazione”) potrà essere l’Euribor, il Libor, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione). In ogni caso, l’importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero o, ove previsto, al</p>
------------	--	---

		<p>Floor.</p> <p><u>Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo</u></p> <p>Sono titoli di debito che danno il diritto al rimborso del 100% del valore nominale, salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.</p> <p>Le Obbligazioni a Tasso Misto saranno rimborsate, alternativamente, in un'unica soluzione alla data di scadenza ovvero in rate periodiche costanti secondo quanto indicato nella Tabella di Ammortamento e corrisponderanno cedole di importo prima fisso e poi variabile (o viceversa) pagabili periodicamente (trimestralmente / semestralmente / annualmente) in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento.</p> <p>In particolare, per un primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi saranno determinate sulla base di un tasso di interesse fisso o di un tasso di interesse fisso crescente/decescente, mentre per il restante periodo della durata del Prestito saranno determinate in funzione di un Parametro di Indicizzazione (o viceversa per un primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi saranno determinate in funzione del Parametro di Indicizzazione, mentre per il restante periodo della durata del Prestito saranno determinate sulla base di un tasso di interesse fisso o di un tasso di interesse fisso crescente/decescente).</p> <p>L'ammontare delle cedole di importo variabile sarà calcolato applicando al valore nominale il Parametro di Indicizzazione che, eventualmente, potrà essere maggiorato o diminuito di uno Spread fisso e costante o in alternativa moltiplicato per la Partecipazione). Ove previsto, il tasso di interesse non potrà essere inferiore ad un valore minimo (Floor) e/o non potrà essere maggiore di un valore massimo (Cap), entrambi espressi come tassi percentuali fissi e costanti rispetto al valore nominale delle Obbligazioni. Il Parametro di Indicizzazione potrà essere l'Euribor, il Libor, il tasso swap (ricomprendendo in tale categoria i tassi swap a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione). In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre maggiore o uguale a zero o, ove previsto, al Floor.</p> <p>Nel caso in cui per il primo periodo della durata del Prestito le cedole di interessi siano variabili, l'Emittente potrà prefissare il valore della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione prescelto</p> <p>Ciascuna emissione di Obbligazioni sarà contraddistinta da un codice ISIN (International Security Identification Number) che verrà rilasciato dalla Banca d'Italia.</p>														
C.8	Descrizione e dei diritti connessi agli strumenti finanziari compreso il "ranking" e le restrizioni a tali diritti	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D.3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"").</p> <p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Salvo quanto sopra indicato in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i>, non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.</p> <p>Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota di Sintesi a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.</p> <p>Tuttavia, nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "<i>bail – in</i>" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente non sarà soddisfatto <i>pari passu</i> con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue. Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.</p> <table border="1" data-bbox="321 1285 951 1793"> <tr> <td>Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle; text-align: center;">} "FONDI PROPRI"</td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di Classe 1(Additional Tier I)</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)</td> </tr> <tr> <td>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</td> </tr> <tr> <td>Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca¹.</td> </tr> </table>	Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"	Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)	Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)	Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2	Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie	DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000:		-di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;		-di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca		-dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ¹ .	
Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	} "FONDI PROPRI"															
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)																
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)																
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2																
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie																
DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000:																
-di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;																
-di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca																
-dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ¹ .																

¹ Per quanto riguarda gli "altri depositi presso la Banca", il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

L'elemento D.2 della "Sezione D – Fattori di rischio" della Nota di Sintesi è interamente sostituito dal presente:

<p>D.2</p>	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente</p>	<p><u>Rischio connesso alle perdite d'esercizio</u> In sede di determinazione dei risultati per l'anno 2014, UBI Banca ha proceduto alla contabilizzazione di rettifiche di valore su avviamento e su attivi intangibili (<i>impairment</i>) per un importo di 882,7 milioni di Euro, al netto delle imposte e dei terzi. A seguito di tale contabilizzazione, il 2014 si è chiuso con un risultato negativo per 725,8 milioni di Euro, rispetto ad un utile di 250,8 milioni di Euro del 2013.</p> <p><u>Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie</u> L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).</p> <p>La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.</p> <p>In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "capital conservation buffer", vale a dire un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).</p> <p>Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o "LCR"), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o "NSFR") con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.</p> <p>Relativamente a questi indicatori, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1° ottobre 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ("CRD IV"); - per l'indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018. <p>Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.</p> <p>Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s'inscrive nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.</p> <p>Tra gli aspetti innovativi della normativa sopraindicata si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto o a rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" sopra indicate per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2016. Peraltro le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima della suddetta data.</p> <p>Al riguardo si rinvia all'elemento D.3 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in"".</p> <p>Si segnala che l'implementazione della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 15 maggio 2014 nonché l'istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014) potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impongono, a partire dall'esercizio 2015, l'obbligo di costituire specifici fondi tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.</p>
-------------------	---	---

	<p>Il Gruppo UBI Banca ha quindi proceduto a contabilizzare nel primo semestre 2015 la quota annua dovuta al Fondo nazionale di risoluzione, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive), pari, per l'esercizio 2015, a Euro 22,8 milioni; tale onere, stante la non definitività del medesimo, è stato contabilizzato alla voce "Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri".</p> <p>L'importo che sarà richiesto dall'Autorità competente potrà infatti essere riscontrato solo nel corso del secondo semestre, all'atto del ricevimento della comunicazione inviata dall'Autorità competente.</p> <p>Come da informativa Banca d'Italia datata 22 novembre 2015, UBI Banca ha partecipato, assieme a IntesaSanPaolo e Unicredit, alla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara, fornendo pro quota la liquidità necessaria all'operatività del Fondo di Risoluzione. L'intervento di UBI Banca ha comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'erogazione di un finanziamento a favore del Fondo per circa 780 milioni di Euro, corrispondente alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di 2.350 milioni di Euro, che verrà rimborsato nel corso del mese di dicembre 2015 con i contributi, ordinari e straordinari che saranno stati versati al Fondo dal sistema bancario italiano; - l'erogazione di un finanziamento a favore del Fondo per circa 550 milioni di Euro, corrispondente alla quota di pertinenza di un finanziamento complessivo di 1.650 milioni di Euro, a breve termine (scadenza 18 mesi meno un giorno), a fronte del quale la Cassa Depositi e Prestiti ha assunto un impegno di sostegno finanziario in caso di incapienza del Fondo alla data di scadenza del finanziamento. <p>In relazione ai contributi richiesti¹, come da disposizioni del Decreto legislativo 16/11/2015 n. 180, in attuazione della Direttiva 2014/59, si stima per UBI Banca il versamento di un contributo straordinario al Fondo pari a circa 68 milioni di Euro ante imposte, che verranno registrati nel conto economico del quarto trimestre 2015, in aggiunta ai circa 22,8 milioni di Euro relativi al contributo ordinario per il 2015 già spesi nel primo semestre dell'anno.</p> <p>Si segnala, inoltre, che, nel terzo trimestre 2015, sono stati contabilizzati 11,3 milioni di Euro relativi alla sola quota semestrale dovuta al Sistema di Garanzia dei Depositi, ai sensi della Direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive). Al riguardo, si evidenzia che l'importo dovuto verrà definito dall'Autorità competente entro la fine dell'esercizio e che potrebbe anche significativamente divergere da quello sinora contabilizzato.</p> <p>In data 25 febbraio 2015 la Banca Centrale Europea aveva comunicato i requisiti minimi patrimoniali specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo UBI Banca risultati pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio •11% in termini di Total Capital ratio. <p>Alla conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) per l'anno 2015, svolto dalle Autorità di Vigilanza competenti sulle banche soggette alla Vigilanza Unica Europea e previsto dall'art. 97 della Direttiva 2013/36/UE, UBI Banca ha ricevuto il requisito patrimoniale specifico richiesto dalla Banca Centrale Europea per il Gruppo a livello consolidato.</p> <p>Tale requisito stabilisce un livello <i>Common Equity Tier 1 capital ratio</i> pari a 9,25%, in riduzione rispetto al 9,50% del febbraio 2015.</p> <p>Nel contesto della pubblicazione dei risultati di Gruppo al 30 settembre 2015, il coefficiente <i>Common Equity Tier 1</i> è risultato pari a 13,00% in termini <i>phased in</i>, e 12,56% in termini <i>fully loaded</i>², in entrambi i casi superiore rispetto al requisito specifico richiesto.</p> <p>Non sono pervenute comunicazioni da parte della Banca Centrale Europea concernenti altre richieste di carattere prudenziale.</p> <p>Alla luce di quanto sopra sebbene l'Emittente s'impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, l'evoluzione della normativa e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione della stessa da parte delle competenti autorità, potrebbe dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico</u></p> <p>L'andamento del Gruppo UBI Banca è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui il Gruppo UBI Banca opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità del Gruppo UBI Banca sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.</p> <p>Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre il Gruppo UBI Banca a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità del Gruppo UBI Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.</p> <p>Il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (b) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED,</p>
--	---

¹ Secondo l'articolo 2 del D.L. 183/2015 la quota da contabilizzare nel 4° Trimestre rappresenta una contribuzione straordinaria ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE 806/2014 fissata, come previsto dal comma 1, nel limite massimo pari a tre volte il contributo ordinario.

² Dall' 1.1.2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale prevista dal Regolamento UE 575/2013, che ha introdotto le regole del c.d. "framework Basilea 3", attuate, negli ambiti di competenza, anche con l'emanazione della Circolare di Banca d'Italia 285 del 17.12.2013. L'introduzione di tali regole è soggetta ad un regime transitorio durante il quale saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente fino al 2019 ("phased in") fino a raggiungere l'applicazione a regime ("fully loaded").

nell'area del dollaro, ed alle politiche, attuate da diversi Paesi, volte a favorire svalutazioni competitive delle proprie valute; (c) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più meno ricorrente, sui mercati finanziari. In particolare, si richiamano, in proposito: (i) i recenti sviluppi della crisi relativa al debito sovrano della Grecia - che hanno posto rilevanti incertezze, non rientrate del tutto, sulla futura permanenza della Grecia nell'area euro, se non, in una prospettiva estrema, per il possibile contagio, tra i mercati dei debiti sovrani, dei diversi paesi, sulla stessa tenuta del sistema monetario europeo fondato sulla moneta unica, (ii) le recenti turbolenze sui principali mercati finanziari asiatici, tra cui, in particolare quello cinese. Sussiste pertanto il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo UBI Banca.

Rischio di credito

L'attività e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo dipendono dal grado di affidabilità creditizia dei propri clienti.

Il Gruppo è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito

La persistenza della crisi economica nazionale ed internazionale, e le conseguenti difficoltà nella capacità di rimborso da parte dei debitori, si riflettono anche sul buon esito dei crediti erogati.

La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell'Emittente in un dato momento storico. Di seguito si riportano tabelle con gli indicatori della qualità del credito raffrontati con i dati di sistema riferiti alla classe dimensionale comparabile a quella dell'Emittente.

Tabella 2 - Principali indicatori di rischiosità creditizia consolidati

	TRIMESTRE CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2015	SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2015	DATI MEDI DI SISTEMA AL 30 GIUGNO 2015 (*)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2014 (**)	ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013	DATI MEDI DI SISTEMA AL 31 DICEMBRE 2013 (***)
SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI	7,86%	7,63%	10,8%	7,31%	10,7%	6,38%	9,4%
SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI	5,06%	4,91%	n.d.	4,70%	4,7% (***)	3,89%	4,2% (***)
PARTITE ANOMALE LORDE (****) /IMPIEGHI LORDI	15,51%	14,94%	18,4%	14,55%	18,5%	13,74%	16,6%
PARTITE ANOMALE NETTE (****) /IMPIEGHI NETTI	11,78%	11,31%	n.d.	11,10%	10,9% (***)	10,53%	10,1% (***)
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE	27,69%	27,80%	46,1%	27,13%	46,6%	26,52%	44,6%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	38,67%	38,68%	59,3%	38,56%	60,3%	41,60%	58,6%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (*****)	42,14%	42,35%	n.d.	41,06%	n.d.	33,24%	n.d.

COSTO DEL RISCHIO (RAPPORTO RETTIFICHE SU CREDITI E AMMONTARE DEI CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA) rapportato ad anno	0,89%	0,91%	n.d.	1,08%	n.d.	1,07%	n.d.
INDICE GRANDI RISCHI / IMPIEGHI NETTI (*****)	1,79%	0,00%	n.d.	1,35%	n.d.	0,00%	n.d.

(*) Fonte: Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.2, novembre 2015 Tavola 4.1 primi 5 gruppi
(**) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, aprile 2015.
(***) Fonte: Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 1, maggio 2014
(****) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2015 (pag. 129)
(*****) Fonte: Appendice relazione annuale Banca d'Italia 2014 (pag. 170)
(*****) Categorie che compongono le partite anomale: sofferenze, incagli (inadempienze probabili), crediti ristrutturati (inadempienze probabili), esposizioni scadute e sconfiniate (esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate).
(*****) Patrimonio netto comprensivo del risultato dell'esercizio;
(*****) Al numeratore del rapporto viene considerata l'effettiva esposizione al rischio del Gruppo, dopo l'applicazione delle ponderazioni alle posizioni rilevate come "grandi esposizioni".

Rischio di esposizione al debito sovrano
La crisi del debito sovrano ha condizionato l'andamento dei mercati e le scelte di politica economica di molti Paesi europei.
L'esposizione nei confronti degli Stati sovrani detenuta dal Gruppo UBI Banca al 30 settembre 2015 ammonta complessivamente a 18,8 miliardi di Euro (contro un dato al 31 dicembre 2014 pari a 22,7 miliardi di Euro).
In maggior dettaglio, al 30 settembre 2015 l'esposizione comprende titoli di debito per 18,2 miliardi di Euro, che rappresentano il 95,3% del totale delle attività finanziarie e crediti per 0,6 miliardi di Euro.
In particolare, l'esposizione verso lo Stato italiano e il Settore Pubblico Italia¹ è, al 30 settembre 2015, pari a 18.761.118 migliaia di Euro, di cui titoli di debito per 18.181.774 migliaia di Euro e crediti per 579.344 migliaia di Euro.

Rischio di mercato
Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.
I risultati finanziari dell'Emittente sono legati al contesto operativo in cui l'Emittente medesimo svolge la propria attività. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute, dei prezzi dei titoli quotati sui mercati e delle materie prime e degli *spread* di credito, e/o altri rischi.
Al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.
Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di *rating*, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici e atti di terrorismo.
Il rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (*trading book*) che comprende gli strumenti finanziari di negoziazione e gli strumenti derivati ad essi collegati, sia al portafoglio bancario (*banking book*) che comprende le attività e le passività finanziarie diverse da quelle costituenti il *trading book*.
Con riferimento al VaR del *trading book*, per quanto concerne il terzo trimestre chiuso al 30 settembre 2015, il profilo di rischio medio dell'Emittente (pari a Euro 2.962.887) risulta in diminuzione rispetto ai valori medi al 31 dicembre 2014 (pari a Euro 8.985.618). Analizzandone la composizione, con riferimento ai diversi fattori, si osserva la prevalenza del rischio di tasso di interesse, accompagnata da esposizione minore agli altri fattori di rischio (in particolare rischio cambio e rischio equity).
Con riferimento ai rischi di *banking book*, il rischio di mercato, misurato in termini di VaR, è stato nel corso del terzo trimestre 2015 mediamente pari a Euro 114.897.017. Al 30 settembre 2015 il VaR è pari a Euro 111.216.983 rispetto a Euro 132.729.374 al 31 dicembre 2014.

Rischio operativo

¹ Con riferimento alla comunicazione CONSOB n. DEM/11070007 del 5-8-2011 il Settore pubblico Italia è da considerarsi l'insieme delle entità sovrane che non rientrano tra i governi centrali (leggasi governi e autonomie locali territoriali nonché enti governativi dotati di autonomia giuridica)

	<p>Il rischio operativo è definito dalla Banca d'Italia come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.</p> <p>I rischi operativi si differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti dall'Emittente sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività e ovunque presenti.</p> <p>L'Emittente è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e di rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio di liquidità dell'Emittente</u></p> <p>Si definisce rischio di liquidità, il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (<i>funding liquidity risk</i>), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (<i>market liquidity risk</i>).</p> <p>Normalmente, la Banca è in grado di fronteggiare le proprie uscite di cassa mediante i flussi in entrata, le attività prontamente liquidabili e la propria capacità di ottenere credito, ma in termini generali la liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di ricevere fondi da controparti esterne o del Gruppo, dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita o dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.</p> <p>Sono esempi di manifestazione del rischio di liquidità il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, che potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte degli altri istituti bancari, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Oppure, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni, che potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.</p> <p><u>Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi dell'Autorità di Vigilanza</u></p> <p>Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per il Gruppo UBI Banca di dover sostenere degli esborsi, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Tipicamente, le controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni connesse a operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dal Gruppo UBI Banca.</p> <p>Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati dall'ordinario svolgimento della propria attività.</p> <p>A fronte delle richieste ricevute, le società hanno ritenuto di appostare congrui accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio. Pertanto, per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non possa ragionevolmente avere, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica del Gruppo UBI Banca.</p> <p>Inoltre il Gruppo UBI Banca è soggetto ad indagini da parte delle Autorità di Vigilanza.</p>
--	--

Il paragrafo “Rischio connesso all'utilizzo del c.d. “*bail in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” riportato nell'elemento D.3 della “Sezione D – Fattori di rischio” della Nota di Sintesi viene integralmente sostituito con il seguente:

Rischio connesso all'utilizzo del “*bail in*”

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il *bail-in* riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000.

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a €100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le passività garantite definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*”.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il paragrafo “Rischio di credito per il sottoscrittore” riportato nell’elemento D.3 della “Sezione D – Fattori di rischio” della Nota di Sintesi viene integralmente sostituito con il seguente:

Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l’Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

MODIFICHE ALLA SEZIONE 4 – FATTORI DI RISCHIO

Il paragrafo “Rischio connesso all’utilizzo del c.d. “*bail in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” riportato al Capitolo 2. “FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI” della Sezione 4 – Fattori di Rischio viene integralmente sostituito con il seguente:

Rischio connesso all’utilizzo del “*bail in*”

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di *bail-in* potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “*bail in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di €100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di €100.000 (cfr. al riguardo il paragrafo 4.5. “Ranking delle Obbligazioni” della Sezione 6 – Nota Informativa).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a €100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad

altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il paragrafo “Rischio di credito per il sottoscrittore” riportato al Capitolo 2. “FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI” della Sezione 4 – Fattori di Rischio viene integralmente sostituito con il seguente:

Rischio di credito per il sottoscrittore

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento nonché al rischio che l’Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all’investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell’Emittente ed in particolare al Capitolo 3. “Fattori di rischio ed informazioni finanziarie selezionate” dello stesso.

La Sezione 5 “Documento di Registrazione” del Prospetto di Base è interamente sostituita dalla presente:

SEZIONE 5



DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Per le informazioni relative all'Emittente si rinvia al Documento di Registrazione, depositato in data 23 aprile 2015, a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0030754/15 del 22 aprile 2015, aggiornato con il Primo Supplemento al Documento di Registrazione, depositato in data 16 giugno 2015, a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0047362/15 del 10 giugno 2015, con il Secondo Supplemento al Documento di Registrazione, depositato in data 13 luglio 2015, a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0055225/15 del 09 luglio 2015 e con il Terzo Supplemento al Documento di Registrazione, depositato in data 11 dicembre 2015, a seguito dell'approvazione comunicata con nota 0093595/15 del 9 dicembre 2015, incorporati mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e consultabili sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la Sede Sociale dell'Emittente.

MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA

Il paragrafo 4.5. “Ranking dei Titoli” riportato al Capitolo 4. “INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE” della Sezione 6 – Nota Informativa viene integralmente sostituito con il seguente:

4.5. “Ranking dei Titoli”

Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail – in*” il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione nonché conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo par. 4.6 in merito all’utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015). Peraltro il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I)	}	“FONDI PROPRI”
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I)		
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate)		
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2		
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie		
DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A €100.000: -di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; -di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca -dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca ¹ .		

Il paragrafo 4.6. “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” riportato al Capitolo 4. “INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE” della Sezione 6 – Nota Informativa viene integralmente sostituito con il seguente:

¹ Per quanto riguarda gli “altri depositi presso la Banca”, il relativo credito sarà soddisfatto con preferenza rispetto alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa nelle procedure di risoluzione (nonché di liquidazione coatta amministrativa) iniziate dopo il 1° gennaio 2019. Sino a tale data, pertanto, tali depositi saranno soddisfatti *pari passu* con le Obbligazioni.

4.6. “Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio”

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole (ove previste) alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva 2014/59/UE), come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In particolare in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”, di seguito le “**Autorità**”) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “*bail-in*” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “*bail-in*” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettere f) e i) Decreto 180).

Nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “*bail-in*” riguarderà prima le obbligazioni *senior* e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di €100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di €100.000 (cfr. al riguardo il precedente paragrafo 4.5. “Ranking dei Titoli”).

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “*bail-in*” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a €100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’ art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “*passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto*” comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs N. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "bail-in" (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l'applicazione dello strumento del "bail-in" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "bail in".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "bail-in" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "bail-in" mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7. e 4.8. che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Il paragrafo 4.8. "Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito" riportato al Capitolo 4. "INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE" della Sezione 6 – Nota Informativa viene integralmente sostituito con il seguente:

4.8. "Data di Scadenza e modalità di ammortamento del Prestito"

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso.

Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni (la "Data di Scadenza") sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Modalità di ammortamento del Prestito

Salvo quanto indicato di seguito relativamente alle Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa saranno rimborsate secondo una delle modalità alternative di cui ai seguenti punti (a), (b) o (c), in base a quanto specificato nelle Condizioni Definitive:

- a) **Rimborso a scadenza**: le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito alla pari (100% del valore nominale);
- b) **Rimborso anticipato**: le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente alla pari (100% del valore nominale), non prima che siano trascorsi 24 mesi dal termine dell'offerta, a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive e, in seguito, in corrispondenza delle date di pagamento degli interessi;
- c) **Rimborso con ammortamento**: le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del valore nominale), con corrispondente riduzione del valore nominale, tramite un ammortamento periodico secondo quanto indicato nella Tabella di Ammortamento riportata nelle Condizioni Definitive. Il metodo di ammortamento adottato sarà quello a quote capitali costanti.

Le Obbligazioni Zero Coupon saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

I pagamenti relativi al rimborso del capitale potranno essere effettuati nella medesima Valuta di Denominazione ovvero, ove tale valuta sia diversa dall'Euro, anche mediante conversione di tali flussi di pagamento in Euro, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

I rimborsi saranno effettuati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli e/o qualsiasi altro sistema individuato e specificato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, senza deduzione di spese.

MODIFICHE ALLA SEZIONE 7 – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Il frontespizio delle Condizioni Definitive relative alla Sezione 7 – Modello delle Condizioni Definitive è interamente sostituito dal presente:



Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Sito internet www.ubibanca.it

in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento

CONDIZIONI DEFINITIVE

relative [all'offerta] [e] [alla quotazione] di nominali [Euro / valuta di denominazione] [-]

“Unione di Banche Italiane – [denominazione del Prestito Obbligazionario [Welcome Edition / altro]]”

Codice ISIN[-]

di seguito le “Obbligazioni”

ai sensi del programma di [emissione] [e] [quotazione] denominato

“Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down Callable, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico

con possibilità di devoluzione a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale fino ad un ammontare massimo predefinito”

di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 31 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0096738/14 del 17 dicembre 2014, come modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 06 marzo 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0016295/15 del 05 marzo 2015, dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 23 aprile 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0030754/15 del 22 aprile 2015, dal Terzo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 16 giugno 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0047362/15 del 10 giugno 2015, dal Quarto Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0055225/15 del 09 luglio 2015 e dal Quinto Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 11 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0093595/15 del 9 dicembre 2015 (il “Prospetto di Base”).

[Le Obbligazioni sono emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Consob in data [-].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono stati pubblicati, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122

Bergamo [da inserire nel caso in cui sia previsto il *Periodo di Offerta*, nonché sul sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento].

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 23 aprile 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0030754/15 del 22 aprile 2015, come modificato ed integrato con il supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 13 luglio 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0055225/15 del 09 luglio 2015 (il "**Secondo Supplemento al Documento di Registrazione**") e con il supplemento al Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 11 dicembre 2015 a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0093595/15 del 9 dicembre 2015 (il "**Terzo Supplemento al Documento di Registrazione**") (il "**Documento di Registrazione**").

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

[da inserire nel caso in cui non sia previsto il *Periodo di Offerta* Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. [●] del [●].]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.